



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2012
COM(2012) 38 final

2012/0017 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica
socialista democratica di Sri Lanka**

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell'UE¹ (il “mandato orizzontale”). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori dell'Unione europea stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri europea che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 15 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 8 del TFUE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

L'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra Stati membri e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5. Informazioni supplementari

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l'Unione.

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei (in appresso "l'accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno che tale accordo sia firmato e applicato a titolo provvisorio dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la o le persone indicate dal negoziatore dello stesso.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, dal giorno della sua firma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO

**tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

L'UNIONE EUROPEA,

(in appresso "l'Unione")

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA,
(in appresso "Sri Lanka"),

dall'altro,

(in appresso "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e Sri Lanka hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei.

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri dell'Unione europea e Sri Lanka, che sono contrarie al diritto dell'Unione europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e Sri Lanka e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi (paesi elencati nell'allegato 3) la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione.

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e Sri Lanka che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai

vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficace l'applicazione delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

RICONOSCENDO che laddove uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e detenuto da un altro Stato membro, i diritti di Sri Lanka nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza dell'accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e Sri Lanka si applicheranno anche nei confronti di quest'altro Stato membro.

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all'allegato 1 sono basati sul principio generale in base al quale le compagnie aeree designate delle parti contraenti godono di eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate.

CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e Sri Lanka, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione e i vettori di Sri Lanka, né negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

- (1) Ai fini del presente accordo per “Stati membri” si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per “trattati UE” si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
- (3) In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
- (4) La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

- (1) Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati da Sri Lanka, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

- (2) Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, Sri Lanka rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
- (a) il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; nonché
 - (b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché
 - (c) il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e che sia da questi effettivamente controllato, ovvero ad altri Stati che figurano nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.
- (3) Sri Lanka può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- (a) il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure
 - (b) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure
 - (c) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
 - (d) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra Sri Lanka ed un altro Stato membro e Sri Lanka dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure
 - (e) il vettore aereo designato detenga un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale Sri Lanka non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e che ha negato diritti di traffico a Sri Lanka.

Sri Lanka esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

- (1) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
- (2) Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti a Sri Lanka, ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e Sri Lanka, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

- (1) In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
- (2) Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 5

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 6

Riesame, revisione o modifica

Le parti contraenti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e applicazione transitoria

- (1) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
- (2) In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dalla data della firma fino alla sua entrata in vigore.

- (3) Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.

ARTICOLO 8

Estinzione

- (1) L'estinzione di uno degli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
- (2) L'estinzione di tutti gli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue Sinhala, bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e turca, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA: PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, tra Sri Lanka e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** fatto a Colombo il 15 febbraio 1978, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Austria” nell'allegato 2;
- Accordo sul trasporto aereo fra **il Governo del Regno del Belgio e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1998, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Belgio” nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo della Repubblica di Cipro e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** siglato a Colombo il 15 novembre 2002, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Cipro” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo della Repubblica ceca e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** in materia di servizi aerei fatto a Praga il 20 aprile 2004, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka – Repubblica ceca” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo del Regno di Danimarca e il Governo di Ceylon** in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Danimarca” nell'allegato 2;
- Accordo fra **la Repubblica francese e Ceylon** relativo ai trasporti aerei fatto a Colombo il 18 aprile 1966, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Francia” nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Sri Lanka** fatto a Colombo il 24 luglio 1973, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Germania” nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo della Repubblica ellenica e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** siglato ad Atene il 5 novembre 2002, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Grecia” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Ceylon** in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 1° giugno 1959, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Italia” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo del Regno dei Paesi Bassi e il Governo di Ceylon** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Colombo il

14 settembre 1953, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka – Paesi Bassi” nell'allegato 2;

- Accordo fra **il Governo della Repubblica popolare polacca e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 26 gennaio 1982, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka – Polonia” nell'allegato 2;
- Accordo fra **la Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 agosto 1980, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka – Romania” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo di Svezia e il Governo di Ceylon** in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Svezia” nell'allegato 2;
- Accordo fra **il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka** in materia di servizi aerei, fatto a Colombo il 22 aprile 1998, modificato, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Regno Unito” nell'allegato 2.

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

- (a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka - Austria;
 - Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka - Belgio;
 - Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka - Cipro;
 - Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka – Repubblica ceca;
 - Articolo 2 dell'Accordo Sri Lanka – Danimarca;
 - Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka – Francia;
 - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Sri Lanka – Germania;
 - Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka - Grecia;
 - Articolo 4, paragrafi 1-3, dell'Accordo Sri Lanka – Italia;
 - Articolo 2 dell'Accordo Sri Lanka – Paesi Bassi;
 - Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka - Polonia;
 - Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka - Romania;
 - Articolo 2 dell'Accordo Sri Lanka – Svezia;
 - Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka – Regno Unito.
- (b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
- Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka - Austria;
 - Articolo 5 dell'Accordo Sri Lanka - Belgio;
 - Articolo 5 dell'Accordo Sri Lanka - Cipro;
 - Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka – Repubblica ceca;
 - Articolo 6 dell'Accordo Sri Lanka – Danimarca;
 - Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, dell'Accordo Sri Lanka – Francia;
 - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo Sri Lanka – Germania;
 - Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka - Grecia;

- Articolo 4, paragrafi 4-6, dell'Accordo Sri Lanka – Italia;
- Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka – Paesi Bassi;
- Articolo 3 dell'Accordo Sri Lanka - Romania;
- Articolo 6 dell'Accordo Sri Lanka – Svezia;
- Articolo 5 dell'Accordo Sri Lanka – Regno Unito.

(c) Sicurezza:

- Articolo 7 dell'Accordo Sri Lanka - Austria;
- Articolo 7 dell'Accordo Sri Lanka - Belgio;
- Articolo 10 dell'Accordo Sri Lanka - Cipro;
- Articolo 7 dell'Accordo Sri Lanka – Repubblica ceca;
- Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka – Danimarca;
- Articolo 7 dell'Accordo Sri Lanka - Grecia;
- Articolo 7 dell'Accordo Sri Lanka - Polonia;
- Articolo 7 dell'Accordo Sri Lanka - Romania;
- Articolo 4 dell'Accordo Sri Lanka – Svezia.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente Accordo

- (a) **La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- (b) **il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- (c) **il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- (d) **la Confederazione svizzera** (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).